



Comune di Roveredo in Piano  
(Provincia di Pordenone)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

*(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/05/2023



## Sommario

Sommario .....	3
<b>Art. 1 – Oggetto</b> .....	4
<b>Art. 2 – Disposizioni generali</b> .....	4
<b>Art. 3 – Definizioni</b> .....	4
<b>Art. 4 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati</b> .....	5
<b>Art. 5 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa</b> .....	6
<b>Art. 6 – Determinazione del canone. Riduzioni e maggiorazioni</b> .....	7
<b>Art. 7 - Versamento del canone. Modalità e termini</b> .....	8
<b>Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia</b> .....	8
<b>Art. 9 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone</b> .....	9
<b>Art. 10 - Occupazioni abusive</b> .....	10
<b>Art. 11 - Sanzioni e indennità</b> .....	11
<b>Art. 12 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</b> .....	11
<b>Art. 13 - Rateazioni</b> .....	12
<b>Art. 14 – Rimborsi</b> .....	13
<b>Art. 15 – Autotutela</b> .....	14
<b>Art. 16 – Contenzioso</b> .....	14
<b>Art. 17 - Trattamento dei dati personali</b> .....	14
<b>Art. 18 - Norme transitorie</b> .....	14
<b>Art. 19 - Entrata in vigore</b> .....	15
<b>ALLEGATI</b> .....	16

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento è adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000 e contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Roveredo in Piano.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
4. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Art. 2 – Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
  - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la

somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- c) per *mercato*: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

#### **Art. 4 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di giovedì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata (all. A)), composta da n. 19 posteggi, di cui n. 4 dedicati a produttori agricoli.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale come di seguito riportato:
  - scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 6.00 alle ore 7.30;
  - orario di vendita: dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

- carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 14.00 alle ore 15.00;

Alle ore 15:00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 08:15.

3. Saranno ammesse deroghe agli orari sopra descritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.
4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura minima di m 0,50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature, fatta salva la titolarità di più posteggi. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa.
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato è soppresso, salvo che uno dei concessionari chieda di svolgere regolarmente il mercato nel giorno festivo. In tal caso il Sindaco potrà motivatamente autorizzarne lo svolgimento.
6. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee ed eventuali deroghe.

#### **Art. 5 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato, ai sensi del comma 841 dell'art. 1, L. 160/2019, in base alla tariffa ordinaria (euro 30,00), alla tipologia e alla superficie occupata. La Giunta Comunale può modificare la tariffa nel rispetto di quanto previsto dal comma 843 art. 1, L. 160/2019.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato, ai sensi del comma 842 dell'art. 1 L. 160/2019, in base alla tariffa giornaliera (euro 0,60), alla superficie occupata, alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La Giunta Comunale può modificare la tariffa nel rispetto di quanto previsto dal comma 843 art. 1, L. 160/2019.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Le tariffe e i relativi coefficienti per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sono riportate nel tariffario allegato (all. B)).

5. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale il territorio comunale è classificato in una unica categoria. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Art. 6 – Determinazione del canone. Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dal presente regolamento, salvo successive modifiche della Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applicano le tariffe di cui al comma 842 art. 1 L. 160/2019 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo. Qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 30%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dal presente regolamento, salvo successive modifiche della Giunta comunale, da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (cd. spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione. L'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 5,00.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applicano le riduzioni previste dall'art 32 del Regolamento sul canone approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 04/03/2021 e ss.mm.ii..
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione indipendentemente da ogni riduzione, ad euro 0,25 al metro quadrato per giorno.

8. Il canone determinato sulla base del presente regolamento non comprende le spese di fornitura ed allacciamento alla rete dell'energia elettrica le quali sono a carico del titolare del posteggio o dello spuntista. Resta fermo l'obbligo da parte del Comune di garantire l'allacciabilità ai sensi della L.R. n. 29/2005.

#### **Art. 7 - Versamento del canone. Modalità e termini**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00 è consentito il versamento in tre rate, scadenti il 30/04, il 31/07 e il 31/10 di pari importo.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato ogni sei mesi in base al numero delle effettive presenze attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

#### **Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 48 L.R. n. 29/2005 è rilasciata previa procedura di selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 29/2005 e non



può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
5. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione comunale, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 03/07/2001, n. 42 del 10/09/2001 e n. 13 del 31/03/2011. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione (da eliminare non abbiamo mercato annuale). La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
6. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione a norma di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica svolto attraverso il mercato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 03.07.2001, n. 42 del 10.09.2001 e n. 13 del 31.03.2011.
7. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica svolto attraverso il mercato, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

#### **Art. 9 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti

secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare. Ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

### **Art. 10 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
  - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a. al pagamento dell'indennità;
  - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;

- c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Art. 11 - Sanzioni e indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27.12.2019 (Atti di accertamento esecutivo).
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione e l'occupazione di suolo pubblico viene considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

### **Art. 12 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore in qualità di custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il Responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

### **Art. 13 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 600,00 fino a un massimo di sei rate mensili;
  - c) da euro 600,01 a euro 2.400,00 fino a un massimo di dodici rate mensili;
  - d) da euro 2.400,01 a euro 5.200,00 fino a un massimo di diciotto rate mensili;
  - e) da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 fino a un massimo di trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 26.000,00 fino a un massimo di sessanta rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In ipotesi di eccezionale gravità ed urgenza, se l'importo dovuto è superiore ad € 516,64, in alternativa alla rateazione può essere concessa la sospensione fino a un anno e la successiva

rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione come individuato ai commi precedenti.

4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a Euro 6.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata. Con atto motivato del Responsabile del Settore può essere esclusa la prestazione della garanzia.
5. Sarà cura degli uffici preposti comunicare senza indugio al soggetto incaricato della riscossione la rateazione e/o la sospensione accordata al contribuente. Se l'affidatario è titolare di concessione delega all'esercizio delle funzioni di riscossione, il provvedimento sull'istanza del contribuente è di esclusiva competenza di quest'ultimo.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, ad esclusione delle sanzioni tributarie, si applicano gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento indicato nell'atto impositivo.
9. L'importo delle singole rate è arrotondato all'unità di Euro.

#### **Art. 14 – Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. In alternativa all'erogazione materiale del rimborso, il contribuente può optare per la compensazione del proprio credito con somme dovute a vario titolo (tributi comunali, canoni, tariffe, ecc..) per annualità pregresse, medesime o successive, dandone

comunicazione all'ufficio prima della scadenza dei termini in cui i pagamenti devono essere effettuati.

#### **Art. 15 – Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa al Comune ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

#### **Art. 16 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 17 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

#### **Art. 18 - Norme transitorie**

1. Il Regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.1994 e n. 12 del 02.03.1995 e successive modifiche e integrazioni - e le relative delibere tariffarie approvate dalla Giunta Comunale restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione delle modifiche sul regolamento sul canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04.03.2021) e delle relative tariffe, l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2023 viene quantificato in base alle tariffe vigenti, salvo differimenti

e/o proroghe disposte dall'Amministrazione Comunale o da disposizioni normative di rango superiore.

### **Art. 19 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

## **ALLEGATI**


- Allegato A) – Planimetria
- Allegato B) - Tariffario





Comune di  
Roveredo in Piano

## **ALLEGATO A) DI CUI ALL'ART. 4 PUNTO 1**



area manovra e soccorso - mantenere libera da ingombri

area manovra e soccorso - mantenere libera da ingombri

N. posteggio disponibile

N. posteggio non disponibile

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO (PN)
SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
PLANIMETRIA MERCATO COMUNALE DEL GIOVEDI' PIAZZALE ALDO MORO
SCALA 1:200
arch. Domenico Zingaro

16  
m 10.80 x 5.10 = 55.08 mq

9  
m 10.00 x 5.60 = 56 mq

11  
m 9.70 x 5.70 = 52.29 mq

1  
m 17.00 x 6.00 = 102 mq

10  
m 10.00 x 6.00 = 60 mq

6  
m 10.00 x 5.70 = 50 mq

12  
m 14.20 x 5.70 = 80.94 mq

5  
m 13.00 x 5.00 = 65.00 mq

7  
m 9.50 x 5.0 = 47.00 mq

14  
m 7.60 x 5.70 = 43.32 mq

15  
m 11.10 x 5.70 = mq 63.27

A  
m 4.00x4.60 = 18.40 mq  
agricoltori

B  
m 4.00x4.60 = 18.40 mq  
agricoltori

2  
m 6.00 x 5.00 = 30.00 mq

3  
m 8.30 x 6.40 = 53.12 mq

8  
m 11.20 x 7.80 = 87.36 mq

C  
agricoltori  
9 mq

D  
agricoltori  
9 mq

4  
m 9.00 x 4.45 = mq 40.05



Comune di  
Roveredo in Piano

**ALLEGATO B) DI CUI ALL'ART. 5 PUNTO 4**

TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFE CU MERCATO DEL GIOVEDI'								
	Tariffa mercato fisso (tariffa base/24h) x 7h	Coefficiente mercato fisso alimentare da applicare	Coefficiente mercato fisso non alimentare da applicare	Tariffa finale mercato fisso alimentare	Tariffa finale mercato fisso non alimentare	Tariffa giornaliera spuntisti	Coefficiente spuntisti alimentari da applicare	Tariffa finale spuntisti alimentari
CATEGORIA UNICA	0,1750 €	0,4571	0,3592	0,0800 €	0,0629 €	0,6000 €	0,2500	0,1500 €

Il canone complessivamente determinato per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale da operatori titolari di posto fisso è ridotto del 30%